

**COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE**  
**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)**  
**Indice**  
**DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 20-06-2011 - Pag. - Comune di**  
**CIVITANOVA MARCHE**

- Art. 1 - Istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e presupposto.
- Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree.
- Art. 3 - Base imponibile.
- Art. 4 - Definizione abitazione principale.
- Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale.
- Art. 6 - Esenzione abitazione principale e sue pertinenze.
- Art. 7 - Fabbricati assimilati ad abitazione principale-esenzione.
- Art. 8 - Determinazione delle aliquote, delle detrazioni d'imposta, dei valori delle aree fabbricabili, dell'importo al di sotto del quale non si fa luogo a versamento o rimborso.
- Art. 9 - Esenzioni.
- Art. 10 - Riduzioni e detrazioni di imposta.
- Art. 10.1 - Riduzione per inagibilità o inabitabilità (50%).
- Art. 10.2 - Prima detrazione incrementale comunale.
- Art. 10.3 - Seconda detrazione incrementale comunale.
- Art. 11 - Versamenti.
- Art. 12 - Dichiarazione.
- Art. 13 - Controlli.
- Art. 14 - Accertamenti rimborsi e riscossioni.
- Art. 15 - Proposta definitiva del Contribuente.
- Art. 16 - Versamento importo avviso. Rateizzazione. Riscossione coattiva.
- Art. 17 - Rimborsi a domanda del contribuente.
- Art. 18 - Sanzioni ed interessi.
- Art. 19 - Norme regolamentari disapplicate.
- Art. 20 - Norma finale e di rinvio.

**R e g o l a m e n t o**

Art. 1 - Istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e presupposto.  
Si fa rinvio all'art. 1 del D.lgs 504/92 con le modifiche e integrazioni che seguono.

L'imposta costituisce il prelievo tributario generale del comune necessario ad assicurare l'equilibrio del bilancio annuale.

Art. 2 - Definizione di fabbricati e aree.

Si fa rinvio all'art. 2 del D.lgs 504/92 con le modifiche e integrazioni che seguono.

A prescindere dagli strumenti urbanistici generali e attuativi, sono considerate fabbricabili le aree sulle quali sono iniziate costruzioni di qualsivoglia natura o sulle quali sono perfezionati iter amministrativi che

danno facoltà al comune di consentire edificazione di qualsivoglia natura su domanda.

Il riconoscimento della qualifica di terreno agricolo alle aree fabbricabili di cui all'art. 2 lett. b) del D.lgs 504/92 spetta a condizione che l'attività agricola di coltivazione del terreno:

- sia eseguita dal possessore persona fisica coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 del 9.1.1963 e soggetto al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
- si avvalga essenzialmente del lavoro del possessore-conduttore e del proprio nucleo familiare con esclusione di apporti sostanziali a qualunque titolo da parte di terzi;
- produca reddito per il possessore in misura superiore alla metà del reddito complessivo come determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Il cambiamento di categoria catastale determina immediata cessazione della vecchia unità immobiliare e inizio della nuova ai fini della imposizione. La cessazione di una o più unità immobiliari e la costituzione, in tutto o in parte in luogo delle preesistenti, di nuove unità immobiliari determina immediata cessazione del vecchio complesso di unità immobiliari e l'inizio del nuovo ai fini della imposizione.

L'incremento o la riduzione di valore in corso d'anno dell'area fabbricabile, rispetto al valore al primo gennaio, rilevano ai fini impositivi dal primo gennaio dell'anno successivo.

#### Art. 3 – Base imponibile.

Si fa rinvio all'art. 5 del D.lgs 504/92 con le modifiche e integrazioni di cui al presente articolo e all'articolo seguente.

Il valore dei fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 13 del D.lgs 42 del 22.1.2004 si determina a partire da una rendita catastale ottenuta mediante applicazione delle tariffe d'estimo di minor ammontare fra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria di appartenenza.

Il valore dei fabbricati del gruppo catastale D di cui al comma 3 del citato art. 5 sprovvisti di rendita catastale è da considerare al lordo degli ammortamenti eseguiti.

#### Art.4 – Definizione abitazione principale.

Si definisce abitazione principale, l'unità immobiliare nel quale contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con l'unità immobiliare di residenza anagrafica.

#### Art.5 – Pertinenze dell'abitazione principale.

Le unità immobiliari urbane di categoria C2, C6 e C7 sono considerate, sempre che non adibite ad altri usi, pertinenze dell'abitazione principale e in

quanto tali usufruiscono dell'esenzione o dell'agevolazione di cui all'art.6 nel limite massimo di due unità immobiliari urbane.

Le ulteriori unità immobiliari urbane possedute di tali categorie sono escluse dall'esenzione o dall'agevolazione.

La categoria delle unità immobiliari soggette ad esenzione ed agevolazione è rilevata dalle risultanze catastali.

#### Art. 6 – Esenzione abitazione principale e sue pertinenze

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 28 Maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24 Luglio 2008, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come definita all'art. 4 del presente regolamento, è esente dall'ICI.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla propria quota di possesso. L'esenzione deve pertanto riconoscersi nei limiti in cui l'unità immobiliare sia effettivamente destinata ad abitazione principale. Pertanto, in caso di contitolarità, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale solamente per un solo soggetto, l'esenzione si applica unicamente a quest'ultimo, mentre gli altri dovranno versare l'I.C.I. in base alla propria quota di possesso.

3. Nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria abitazione nel corso dell'anno in altro fabbricato, l'esenzione deve essere riconosciuta a ciascuna unità immobiliare proporzionalmente al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.

4. L'esenzione è estesa alle pertinenze, nel numero e nel rispetto delle prescrizioni indicate al precedente art. 5

5. L'esenzione è estesa altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti a cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

- agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari);

- all'ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

6. L'esenzione di che trattasi non opera per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8, A9 e le loro pertinenze, con i limiti di cui all'Art.5, per le quali si applica l'aliquota ridotta, la detrazione di cui all'art. 8 comma 2° del D.lgs. 504/92, la prima detrazione incrementale comunale e, qualora spettante, la seconda detrazione incrementale comunale, determinate secondo quanto disposto dagli artt. 8, 10.2 e 10.3 del presente Regolamento.

7. L'esenzione di che trattasi non opera altresì per per le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Per tali fattispecie, qualora le dette unità immobiliari non risultino locate, si applica l'aliquota ridotta, la detrazione di cui all'art. 8 comma 2° del D.lgs.504/92, la prima detrazione incrementale comunale e, qualora spettante, la seconda detrazione incrementale comunale, determinate secondo quanto disposto dagli artt. 8, 10.2 e 10.3 del presente Regolamento.

Qualora lo stesso o altro componente del nucleo familiare anagrafico posseggano sul territorio nazionale ulteriori abitazioni, allo scopo di evitare duplicazione di agevolazione, dovrà essere formulata apposita opzione, con la comunicazione di cui all'articolo 12, dando altresì informazione degli altri comuni presso i quali sono possedute abitazioni a fini di riscontro.

Art. 7 Fabbricati assimilati ad abitazione principale – esenzione.

Sono assimilati all'abitazione principale:

- gli immobili concessi in uso gratuito per abitazione principale a parenti entro il terzo grado in linea collaterale e senza limiti in linea retta.
- l'unità abitativa posseduta da disabile o anziano, unico componente del nucleo familiare, stabilmente ricoverato in casa di cura o di riposo, a condizione che sia l'unico immobile posseduto nel territorio nazionale e risulti non da altri utilizzato.
- le abitazioni possedute, in aggiunta a quella principale, se locate per l'intero anno d'imposta nel rispetto della convenzione territoriale 14.2.2000, attuativa della legge 431 del 9.12.1998 e del DM Lavori Pubblici 5.3.1999, tra le Associazioni della proprietà edilizia e i Sindacati inquilini.

Art. 8 – Determinazione delle aliquote, delle detrazioni d'imposta, dei valori delle aree fabbricabili, dell'importo al di sotto del quale non si fa luogo a versamento o rimborso.

Si richiamano gli artt. 6 e 8 del D.lgs 504/92 con le modifiche e integrazioni che seguono.

A decorrere dall'anno 2011 la gestione annuale dell'imposta si avvale di due aliquote e di tre detrazioni dall'imposta:

- un'aliquota ordinaria e un'aliquota ridotta;
- la detrazione di cui all'art. 8 comma 2° del D.lgs. 504/92;
- una prima detrazione incrementale comunale;
- una seconda detrazione incrementale comunale, spettante alle categorie di possessori più avanti specificate.

La detrazione spetta una sola volta, per ciascun insieme di unità immobiliari urbane formato da abitazione principale e pertinenze, con i limiti di cui all'Art.5, in proporzione ai mesi di durata di tale destinazione e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il medesimo periodo. La detrazione si applica seguendo l'ordine di priorità appresso:

a. profilo soggettivo:

- possessore che utilizza: in caso di più d'un possessore, la detrazione spetta in parti uguali fatto salvo il proporzionamento al periodo di

possesso e utilizzazione nell'anno;

- altro possessore;

b. profilo oggettivo:

- abitazione principale;

- pertinenze.

Il consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio, se non diversamente previsto dalla legge, e con effetto per il relativo anno stabilisce:

- entro i limiti minimo e massimo consentiti dalla legge, la misura delle aliquote, della prima e della seconda detrazione incrementale comunale a valere per ciascun anno;

- i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee, al solo fine della limitazione del potere di accertamento del comune nei casi in cui l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

- l'importo minimo complessivo, per imposta sanzioni e interessi, al di sotto del quale non si fa luogo a versamento da parte del contribuente o rimborso da parte del comune.

In deroga al comma precedente, tenuto conto che l'approvazione di valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee non costituisce esercizio autoritativo di potestà impositiva ma atto estimatorio e interpretativo del mercato locale, il consiglio comunale può procedere all'approvazione anche in tempo successivo comunque utile per orientare i contribuenti in sede di versamento d'acconto.

In caso di non deliberazione rimangono in vigore le aliquote, le detrazioni, i valori venali e l'importo minimo deliberati per l'anno precedente.

Art. 9 – Esenzioni.

Si fa rinvio all'art. 7 del D.lgs 504/92 con le modifiche e integrazioni che seguono.

La destinazione esclusiva a compiti istituzionali degli immobili esentati dall'art. 7 primo comma lettere a), i) del D.lgs 504/92 deve avere natura immediata e diretta e non sussiste in caso di mancata utilizzazione dell'immobile o in caso di destinazione dell'immobile a produzione di reddito a prescindere dalla destinazione del reddito medesimo.

Le esenzioni dei fabbricati previste dall'art. 7 lettere c), d), g) del D.lgs 504/92 spettano al possessore che utilizza il bene senza scopo di lucro. Nel caso di possessore non utilizzatore l'esenzione è riconosciuta se il titolo di concessione in uso non ha scopo di lucro.

L'esenzione di cui all'art.7 lettera i) del D.lgs.504/92 vale solo per quei fabbricati che, utilizzati da ente non commerciale, siano anche posseduti dall'ente commerciale utilizzatore.

Le aree fabbricabili sono comunque escluse dall'esenzione.

Art. 10 – Riduzioni e detrazioni d'imposta.

Si fa rinvio all'art. 8 del D.lgs 504/92 con le modifiche e integrazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 10.1 – Riduzione per inagibilità o inabitabilità (50%).

Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, in ragione di un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.3 comma 1 lettere c) d) e e) del D.lgs. 6.6.2001 n. 378 (ex art. 31, comma 1, lettere c),d,e) della legge 457/78), risultano in maniera oggettiva e assoluta inadonei all'uso cui sono destinati.

Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, con inagibilità o inabitabilità dell'intero fabbricato o delle singole unità immobiliari; in quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta devono essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Rientrano in tale fattispecie gli immobili nei quali, per la presenza di dissesti statici o ampi fenomeni fessurativi o che costituiscono pericolo a persone e cose, non sia possibile abitarvi o dei quali non sia possibile la prevista utilizzazione, nonché gli immobili per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone.

Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopracitate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto.

Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica a carico del proprietario dell'immobile interessato, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 04.01.68, n. 15 che nel caso siano acclarati aspetti tecnici, dovrà essere accompagnata da apposita relazione asseverata da un tecnico abilitato. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inedificabilità del fabbricato.

Art. 10.2 – Prima detrazione incrementale comunale.

La prima detrazione incrementale comunale, cumulabile con quella di cui all'art.8, Comma 2° del D.Lgs.504/92, si applica alle seguenti categorie di unità immobiliari in presenza delle condizioni di cui ai rispettivi articoli:

- abitazione principale non esente ICI e sue pertinenze, con i limiti indicati all'art.5 del presente Regolamento;

- abitazione del cittadino residente all'estero e sue pertinenze, con i limiti indicati all'art.5 del presente Regolamento.

Art. 10.3 – Seconda detrazione incrementale comunale.

La seconda detrazione incrementale, cumulabile con la prima, spetta alle stesse fattispecie di cui all'Art.10.2, nel caso in cui la famiglia anagrafica del soggetto passivo comprenda un portatore di handicap o persona anziana non autosufficiente;

Ai fini del presente articolo:

- il portatore di handicap deve avere un grado di invalidità non inferiore al 75% fino al compimento del 65mo anno di età oppure fruire delle provvidenze economiche previste dalle vigenti norme per i ciechi civili o per i sordomuti;
- la persona anziana non autosufficiente è quella dichiarata tale dalla competente autorità sanitaria a prescindere dalla fruizione dell'indennità di accompagnamento.

Art. 11 – Versamenti.

Si fa rinvio ai commi primo, secondo e terzo del D.lgs 504/92 con le modifiche e integrazioni che seguono.

Il contribuente ha facoltà di eseguire i versamenti avvalendosi:

- dei servizi del locale concessionario della riscossione limitatamente alla riscossione dei versamenti spontanei di contribuenti per le somme accertate con avvisi emessi fino al 31.12.2008 e per quanto residuale, la conseguente riscossione coattiva mediante ruolo;
- del modello F24.
- di tutte le altre modalità di pagamento che saranno poste in essere dal soggetto titolare del servizio di riscossione";

Nel caso in cui il trasferimento di possesso determina nell'arco del mese due periodi di possesso di almeno quindici giorni ciascuno, il primo in capo al cedente e il secondo in capo all'acquirente, è considerato soggetto passivo Ici il contribuente che ha posseduto per il tempo maggiore nel mese. E' fatta salva una diversa pattuizione, anche di fatto, fra i contribuenti.

I versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano eseguiti dai contitolari.

Il cittadino italiano residente all'estero in periodo ricomprensente il termine di scadenza del versamento in acconto può eseguire, senza aggravio di ulteriori oneri, unico versamento a saldo per l'intera imposta dovuta.

Nel caso in cui l'acconto sia inferiore all'importo minimo stabilito ai sensi del penultimo comma dell'art. 8 e l'intera imposta dovuta per l'anno sia ad esso superiore, il versamento dovrà essere eseguito in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo.

Art. 12 - Dichiarazione.

La dichiarazione non deve essere presentata per tutti i dati contenuti negli atti soggetti a trascrizione e nelle variazioni catastali per i quali il

comune riceve dalla pubblica amministrazione appositi flussi telematici. La dichiarazione deve essere presentata, secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, per tutti i dati non contenuti negli atti di cui al comma precedente che, a titolo indicativo e non esaustivo, si indica di seguito:

- inizio o cessazione della natura di abitazione principale del fabbricato;
- inizio o fine della concessione in uso gratuito a persona, con rapporto di parentela nei limiti del regolamento, di fabbricato per uso abitazione principale;
- inizio e completamento dei lavori di ristrutturazione edilizia e o urbanistica, recupero e o restauro conservativo, che determinano il cambiamento dell'oggetto di imposizione, rispettivamente, da fabbricato ad area o da area a fabbricato;
- inizio o fine della presenza nel nucleo familiare del possessore dell'abitazione principale di portatore di handicap o anziano non autosufficiente;
- rapporti di locazione finanziaria e di concessione dai quali scaturisce l'inizio e la cessazione della soggettività passiva;
- inizio o fine di situazioni in genere, non contenute in atti soggetti a trascrizione e a successiva annotazione nei dati catastali, che determinano la spettanza o meno di agevolazioni o che determinano il cambiamento del soggetto passivo e o dell'immobile oggetto di imposizione ICI.

La mancata o ritardata presentazione di dichiarazioni relative a situazioni che danno luogo ad agevolazioni, riduzioni, esenzioni determina la perdita dell'agevolazione, riduzione, esenzione fatta eccezione per il caso in cui le situazioni medesime risultino da atti o registri in possesso della pubblica amministrazione.

#### Art. 13 – Controlli.

La giunta comunale, allo scopo di dare sempre più ampia e concreta attuazione a un principio di equità fra i contribuenti e in relazione agli obiettivi finanziari di ciascun esercizio, può deliberare le azioni di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili.

Gli indirizzi di cui al comma che precede comprendono altresì il progressivo collegamento con banche dati rilevanti ai fini della lotta all'evasione.

All'atto dell'approvazione del presente regolamento le banche dati consultabili sono:

- banca dati catastale;
- banche dati SIATEL;
- banche dati e flussi dal servizio dell'Agenzia del Territorio "Portale dei Comuni";
- banca dati servizi fognatura, acqua e gas;
- banca dati del locale concessionario della riscossione;
- banca dati ANCI-CNC sulle riscossioni ICI;
- banca dati ANCI-CNC sullo stato della riscossione dei ruoli;

- banca dati dell'anagrafe comunale;
- banca dati della CCIAA.

#### Art. 14 – Accertamenti rimborsi e riscossioni.

Il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi sulla scorta della banca dati esistente, delle dichiarazioni dei contribuenti e delle ulteriori banche dati disponibili, controlla le posizioni dei contribuenti al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi tributari o di recuperare quanto dai contribuenti non ancora versato al comune.

Il rapporto con il contribuente é instaurato mediante invito motivato che assegna di norma almeno trenta giorni di tempo per la risposta, la trasmissione di atti e documenti, la compilazione e restituzione di questionari, la trasmissione di atti pertinenti e l'interessamento a fini chiarificatori.

Il termine di decadenza per l'azione accertatoria e per le domande di rimborso dei contribuenti é stabilito dalle vigenti norme di legge (n.d.r. il riferimento é ora ai commi 162 e 164 dell'art. 1 della legge 296 del 27.12.2006 - legge finanziaria 2007).

La riscossione dell'imposta relativa agli anni 2009 e successivi e l'attività di accertamento, compresa la conseguente riscossione e a decorrere dall'1.1.2009, sono concesse in house providing a società interamente partecipata dal comune. La concessione riguarda anche la riscossione, in mancanza di avvisi di accertamento, di eventuali somme per ritardato versamento spontaneo o per ravvedimento del contribuente non eseguiti a favore del comune. Il comune si riserva la riscossione dei versamenti spontanei dei contribuenti per le somme accertate con avvisi emessi fino al 31.12.2008 e, per quanto residuale, la conseguente riscossione coattiva mediante ruolo.

#### Art. 15 – Proposta definitiva del Contribuente.

Per questioni di merito il contribuente, entro il termine per la presentazione di ricorso alla commissione tributaria provinciale contro l'accertamento ricevuto, può proporre al Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi una definizione della propria posizione senza ricorrere al contenzioso.

In tale caso, il detto Concessionario può riesaminare e modificare in autotutela i termini dell'accertamento addivenendo a bonaria composizione mediante redazione di apposito verbale in duplice esemplare sottoscritto dalle parti.

Le conclusioni del verbale modificano in via definitiva la pretesa tributaria di cui all'originario avviso di accertamento a condizione che il contribuente esegua il versamento di quanto determinato nel verbale per imposta,

sanzioni e interessi entro il termine di cui al primo comma.

Il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi, ricevuta prova dell'avvenuto versamento, consegna al contribuente un esemplare del verbale.

Art. 16 – Versamento importo avviso. Rateizzazione. Riscossione coattiva. Si fa rinvio all'art. 12 del D.lgs 504/92 e successive modifiche e integrazioni solo per la riscossione delle somme accertate con avvisi emessi fino al 31.12.2008;

La società concessionaria, per effettuare la riscossione coattiva potrà avvalersi dello strumento dell'ingiunzione fiscale.

Le somme di cui agli avvisi di accertamento non pagati, purchè di ammontare complessivo pari o superiore ad Euro 300,00 possono essere rateizzate,

dietro motivata richiesta e dimostrazione di stato di necessità, da presentarsi entro il termine ultimo concesso per il pagamento dell'avviso, secondo lo schema che segue:

importi complessivi da Euro 300,00 fino ad Euro 2.000,00 in sei oppure in dodici mensilità consecutive, a decorrere di norma dal primo fine mese successivo alla data di scadenza dell'avviso.

importi complessivi da Euro 2.000,01 a Euro 10.000,00 in dodici mensilità consecutive a decorrere di norma dal primo fine mese successivo alla data di scadenza dell'avviso.

importi complessivi oltre Euro 10.000,00 in dodici mensilità consecutive a decorrere di norma dal primo fine mese successivo alla data di scadenza dell'avviso, con prestazione di garanzia bancaria o assicurativa.

In tutti e tre i casi si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dal regolamento generale comunale.

Art. 17 – Rimborsi a domanda del contribuente.

Si fa rinvio all'art. 1 comma 164 della legge 296 del 27.12.2006.

Sono riconosciuti interessi al contribuente secondo la misura e le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 18 – Sanzioni ed interessi.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dal regolamento generale comunale.

I seguenti due commi hanno efficacia per il solo anno di imposta 2006.

La sanzione del 30% di cui all'art. 13 del D.lgs 471/97 è l'unica commisurata all'ammontare dell'imposta non versata in tutto o in parte entro le scadenze prestabilite.

Per la omessa comunicazione di ciascuna unità immobiliare è prevista la sanzione non inferiore a euro 103,29 e non superiore a euro 516,45. A tale sanzione non si applica la definizione agevolata prevista dagli artt. 16 e 17 del D.lgs 472/97.

A decorrere dall'anno di imposta 2007 il sistema sanzionatorio, per quanto applicabile ai tributi locali, è quello recato dai decreti legislativi 471/97, 472/97 e 473/97 e successive modifiche e integrazioni.

A decorrere dall'anno di imposta 2007 le norme principali sulla misura della sanzione sono recate dall'art. 13 del D.lgs. 471/97 e dall'art. 14 del

D.lgs. 504/92 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 19 – Norme regolamentari disapplicate.

Dalla data di efficacia delle norme del presente regolamento perdono efficacia le norme regolamentari in contrasto con le medesime finora approvate.

Art. 20. Norma finale e di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge tempo per tempo in vigore.

- di trasmettere il presente atto alla società Civita.S Srl concessionaria, tra l'altro, del servizio di riscossione ed accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

La trascrizione integrale della relazione assessorile e dei relativi interventi è allegata al fascicolo relativo al presente atto.